

PROCEDURA PER IL RECUPERO DEL PRELIEVO

In presenza di un mancato versamento senza giustificato motivo di cui l'amministrazione sia già a conoscenza, le Regioni procedono al recupero del prelievo.

Le varie campagne lattiere sono disciplinate da normative diverse, ma riconducibili a modalità molto simili, anche in applicazione dei regolamenti Comunitari che demandano agli Stati membri la possibilità di adottare le misure ritenute necessarie alla riscossione del prelievo (REG. CEE 536/93 art. 5 par. 2, REG. CE 1392/01 art. 8 par. 3, REG. CE 595/04 art. 17) e non in contrasto con le altre disposizioni comunitarie (REG.CEE 3950, art.2, Reg.CE 1788, art.11) o con la sentenza della Corte di Giustizia (15.1.04)

Per il calcolo degli interessi da inserire nelle intimazioni di versamento e nelle iscrizioni a ruolo, si farà riferimento alla circolare del Ministero prot. n. c/729 del 6 dicembre 2002 e alla nota AGEA prot. 3648 del 22 giugno 2005 (tasso legale dal 1.9.96 al 31.8.02; Euribor tre mesi + 1% dal 1.9.02).

CAMPAGNE 95/96 - 96/97 - 97/98

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 468/92 art. 5 comma 3, Legge 5/98 art. 1, Legge 118/99 art. 1 commi 11, 15, 16 e 18 (circolari Ministero c/277 del 6 marzo 2002, c/571 del 22 aprile 2002, nota AGEA 1013 del 19 marzo 2002).

COMPETENZA

La competenza del recupero del prelievo è delle Regioni ad eccezione dei seguenti casi di competenza di AGEA:

- 1) nei confronti dei produttori che hanno usufruito del ripristino della liquidità (L. 5/98 art. 1), e non hanno messo a disposizione dell'acquirente, entro 5 giorni dalla scadenza del termine per il versamento del prelievo, le somme necessarie (L. 118/99 art. 1 commi 15, 16 e 18, "cosiddetti morosi");
- 2) nei confronti dei produttori, limitatamente ai casi di provvedimenti giurisdizionali che imponevano all'acquirente la restituzione del prelievo trattenuto, comunicati entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine per la compensazione, ai sensi dell'art.11 della L.118/99 (Periodi 95/96 - 96/97 compensazione 1 maggio 1999 - L. 118/99 art. 1 comma 1; Periodo 1997/98 compensazione 30 settembre 1999 L. 118/99 art. 1 comma 7). Le compensazioni per i periodi in esame sono poi state effettuate in tempi successivi rispetto alle previsioni di legge (ottobre 1999; giugno 2000)

PROCEDURA

Qualora il mancato versamento non sia giustificato, la procedura per la riscossione del prelievo prevede l'avvio del procedimento e/o intimazione nei confronti di acquirente e produttore, specificando che la stessa nota è stata trasmessa anche all'altro soggetto interessato.

N.B.

Qualora la Regione sia a conoscenza del soggetto (acquirente o produttore) che detiene il prelievo dovuto, si procederà solo nei confronti di questo.

All'atto dell'intimazione nei confronti dell'acquirente si dovrà inserire oltre all'importo relativo al prelievo, alle modalità di calcolo degli interessi e, in relazione alle procedure in uso nelle diverse regioni, la quantificazione degli stessi, anche la maggiorazione del 30% che in caso di iscrizione a ruolo è pari al 100 % (L. 468/92 art. 5 e 6).

Se la Regione accerta che il prelievo dovuto è detenuto dal produttore e ha proceduto -per prelievo ed interessi - nei confronti di questo, all'acquirente dovrà comunque essere intimato il versamento del 30 % del prelievo e in caso di inadempienza, nella successiva iscrizione a ruolo sulla cartella esattoriale dovrà essere richiesto il 100% dell'importo.

A seguito dell'avvio del procedimento e/o dell'intimazione si possono verificare i seguenti casi:

- 1) il prelievo è versato o si è in presenza di una sentenza di annullamento passata in giudicato: il procedimento si chiude, nei modi e nei termini di cui alla legge n. 241 e s.m.i.;
- 2) il prelievo non è versato a fronte di una sospensiva che rinvia a successive fasi del procedimento giurisdizionale: si tengono monitorati gli esiti fino alla definizione del procedimento;
- 3) il prelievo non è versato e non si hanno riscontri da parte di nessuno dei due soggetti: si effettua l'iscrizione a ruolo nei confronti di acquirente e produttore specificando la coobbligazione in solido (questo garantisce che il concessionario responsabile della cartella esattoriale proceda alla riscossione coattiva in caso di mancato versamento, prima nei confronti di un soggetto e poi nei confronti dell'altro); dovrà essere inoltre emessa una ulteriore cartella esattoriale nei confronti del solo acquirente per il recupero della maggiorazione del 100 % del prelievo (L. 468/92 art. 6);
- 4) il prelievo non è versato e si accerta il soggetto che lo detiene (acquirente o produttore): si effettua l'iscrizione a ruolo nei confronti del soggetto che ha la disponibilità del prelievo:
 - > se il soggetto identificato è l'acquirente si procede secondo le modalità sopra indicate (prelievo, interessi e maggiorazione);
 - > se il soggetto identificato è il produttore, si procede solo nei confronti di quest'ultimo (prelievo e interessi), fermo restando l'apertura del procedimento per l'eventuale applicazione, nei confronti dell'acquirente, delle sanzioni per la violazione dell'obbligo della trattenuta del prelievo (art. 5 comma 3 L. 468/92);

N.B. nel caso in cui acquirente e produttore siano ubicati in Regioni diverse, ogni Amministrazione procede per la parte di propria competenza; è ovvio un coordinamento fra le Regioni interessate. In particolare, la Regione ove ha sede l'acquirente provvederà ad intimare lo stesso ed a trasmettere alla Regione di ubicazione del produttore il dettaglio del prelievo dovuto, per l'intimazione. In caso nessun soggetto proceda ad effettuare il versamento, l'iscrizione a ruolo viene emessa per entrambi dalla Regione ove ha sede l'acquirente, indicando come primo debitore (titolare) della cartella esattoriale la ditta l'acquirente e come secondo il produttore (coobbligato). Vale sempre il principio che qualora la Regione sia a conoscenza del soggetto (acquirente o produttore) che detiene il

prelievo dovuto si procederà solo nei confronti di questo, secondo la competenza territoriale.

CAMPAGNE 98/99 - 99/00 - 00/01 - 01/02 - 02/03

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 468/92 art. 5 comma, Legge 79/00 art. 1 comma 5 (circolari Ministero c/277 del 6 marzo 2002, c/571 del 22 aprile 2002, nota AGEA 1013 del 19 marzo 2002).

COMPETENZA

La competenza del recupero del prelievo è sempre delle Regioni.

PROCEDURA

I riferimenti normativi cambiano, ma da una attenta analisi la procedura è sostanzialmente riconducibile a quella sopra descritta..

In questo caso si ricorda che il principio della solidità non è chiaramente sancito dalla norma come invece per le campagne precedenti. L'art.1, comma 5, della L.79/00 rende possibile l'effettuazione della riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione, anche nei confronti del produttore.

CAMPAGNE 2003/04 e successive

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 119/03, art.1 comma 9; art.5, comma 2 (per versamenti mensili); art.9, comma 6 per versamenti di fine periodo).

COMPETENZA

La competenza del recupero del prelievo è sempre delle Regioni.

PROCEDURA

I riferimenti normativi cambiano, ma da una attenta analisi la procedura è sostanzialmente riconducibile a quella sopra descritta. L'art.1, comma 9, della L.119/03, prevede la possibilità di effettuare la riscossione coattiva previa intimazione nei confronti di produttore ed acquirente.

Con specifico riferimento agli obblighi mensili stabiliti dalla 119/03 si specifica quanto segue: fermo restando l'applicazione delle sanzioni agli acquirenti per inosservanza dei termini e delle modalità di versamento del prelievo supplementare mensile in corso di campagna, l'attività di recupero del prelievo mensile, non può essere considerata esaustiva necessitando di essere integrata/modificata in funzione degli esiti delle operazioni di "restituzione" effettuate da AGEA in applicazione dell'articolo 9 della legge 119/03.

ASPETTI OPERATIVI RELATIVI AI RUOLI

Si procede, in caso di mancato pagamento del prelievo supplementare delle somme imputate ed intimate, alla riscossione coattiva mediante ruolo. Il conto corrente di riferimento è sempre: C/C 1300 acceso presso la tesoreria dello Stato ed intestato ad "AGEA – Aiuti e Ammassi Comunitari.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo del 26/02/1999, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni
Decreto del 03/09/1999 n.321 del Ministero delle Finanze.

CODICE DEL RUOLO: al fine di una uniformità comportamentale delle Regioni, cui compete la riscossione del prelievo, e di una maggiore "tracciabilità" delle somme oggetto della riscossione rispetto ai diversi periodi di competenza, si individuano i seguenti codici.

- 1B34: "prelievo supplementare latte di vacca L.468/92 e successive modifiche e integrazioni" (prelievo per le campagne dal 95/96 al 02/03 sia consegne che vendite dirette.);
- 1B35: "interessi e penalità prelievo supplementare latte di vacca L.468/92 e successive modifiche e integrazioni" (interessi sul prelievo per le campagne dal 95/96 al 02/03, sia consegne che vendite dirette) ;
- 1C83: "Maggiorazione 100% art.7 comma 3 legge 468/92"(corrisponde al capitale per i prelievi dal 95/96 al 02/03, sia consegna che vendite dirette) ;
- 1H64: "prelievo supplementare latte di vacca L.119/03, art.1, comma 9" (prelievo per le campagne dal 2003/04 in poi, sia consegne che vendite dirette, compresa la rateizzazione dei 14 anni);
- 1L58: "Interessi prelievo supplementare. latte di vacca ai sensi della Legge 119/03 e successive modifiche e integrazioni "(interessi sul prelievo per le campagne dal 2003/2004 in poi, sia consegne che vendite dirette, compresa la rateizzazione dei 14 anni).

Riassumendo, i codici 1B34, 1B35 e 1C83 devono essere utilizzati per le iscrizioni a ruolo relativi al prelievo dovuto ante L.119/03.; i codici 1H64 e 1L58 devono essere utilizzati per le iscrizioni a ruolo relativi ai prelievi post L.119/03, compresa la rateizzazione.

NOTE

1. *Non sono da imputare interessi aggiuntivi calcolati dal termine di pagamento individuato con l'intimazione al momento di emissione del ruolo. Pertanto, l'importo degli interessi del ruolo rimane quello indicato nell'intimazione;*
2. *In considerazione della natura del prelievo, che non è classificabile né come tributo né come sanzione, non è consentita la rateizzazione della cartella e dei relativi importi ex art.19 del DPR 602/73 (nota MIPAF/309 del 12.4.06)*
3. *Comprende anche il prelievo derivante dalle attività di controllo e vigilanza svolte dalle Regioni ai sensi della vigente normativa, sempre con codifica (codici ruolo + codici AGEA) correlata alla campagna in questione. Si ricorda che anche per tali casi, al prelievo imputato deve essere applicato l'interesse di cui all'art.15 del Reg.595/04 (poi aggiornato dal Reg.1468/06).*